



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 08/05/2024

Numero Registro Dipartimento 887

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6373 DEL 10/05/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIETARIE E VARIAZIONE SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA STANCATI S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI COSENZA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed

indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** il giorno 19 maggio 2022, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 9752, Raccolta n. 7642, registrato a Cosenza in data 19 maggio 2022 al n. 9054 Serie 1T, la società "*Farmacia Europa S.r.l.*", in persona del socio coamministratore con firma disgiunta e legale rappresentante, ed il dott. Stancati Giovanni Battista, farmacista, hanno costituito tra loro, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124/2017, una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*" e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", fissato in euro 30.000,00 e diviso in quote ai sensi di legge, risultava sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- società "*Farmacia Europa S.r.l.*", titolare di una quota del valore nominale di euro 15.300,00, pari al 51% del capitale sociale;
- Stancati Giovanni Battista, titolare di una quota del valore nominale di euro 14.700,00, pari al 49% del capitale sociale;

-**CHE** ad integrale liberazione della propria sottoscrizione di euro 14.700,00, il socio dott. Stancati Giovanni Battista - sotto la condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii. - con il suddetto atto pubblico ha conferito in natura, in favore della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", che a mezzo del proprio organo amministrativo ha accettato ed acquistato, la piena proprietà, titolarità ed il diritto di esercizio dell'azienda commerciale denominata "*Farmacia Stancati Giovanni Battista*", corrente in Cosenza alla Via Riccardo Misasi n. 28/C, avente ad oggetto l'attività di farmacia, VI^a sede farmaceutica del Comune di Cosenza, già di propria titolarità in virtù di decreto dirigenziale n. 11076 del 13 luglio 2004;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 8945 del 28 luglio 2022 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché il trasferimento della titolarità dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Riccardo Misasi n. 28/C, dal dott. Stancati Giovanni Battista in capo alla società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*" (P.IVA 03814510784) avente già come unici soci la società "*Farmacia Europa S.r.l.*" ed il dott. Stancati Giovanni Battista, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Stancati Maria Rosaria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** il giorno 29 dicembre 2023, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quote di SRL per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 11.811, Raccolta n. 9.278, registrato a Cosenza in data 15 gennaio 2024 al n. 1015 serie 1T, il dott. Stancati Giovanni Battista ha ceduto, a titolo di compravendita ed a termine iniziale del 2 gennaio 2024, alla società unipersonale "*Geifarma S.r.l.*", che in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", del valore nominale di euro 14.700,00, pari al 49% del capitale sociale;

-**CHE** per effetto della superiore cessione di quote sociali il dott. Stancati Giovanni Battista ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", che risulta composta, all'attualità, dalla società "*Farmacia Europa S.r.l.*" e dalla società "*Geifarma S.r.l.*";

-**CHE** il capitale sociale della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*", determinato in euro 30.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- società "*Farmacia Europa S.r.l.*", titolare della partecipazione del valore nominale di euro 15.300,00, pari al 51% del capitale sociale;
- società "*Geifarma S.r.l.*" titolare della partecipazione del valore nominale di euro 14.700,00, pari al 49% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1723 del 12 febbraio 2024 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Riccardo Misasi n. 28/C (P. IVA 03814510784), avente quali unici soci la società "*Farmacia Europa S.r.l.*" e la società "*Geifarma S.r.l.*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Acri Francesca, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con nota del 24 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, la dott.ssa Jorio Francesca, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cosenza, alla Via Riccardo Misasi n. 28/C, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** il giorno 29 marzo 2024, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quote di SRL per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 12.088, Raccolta n. 9.503, registrato a Cosenza in data 2 aprile 2024 al n. 6312 serie 1T, la società "*Farmacia Europa S.r.l.*", a mezzo del proprio legale rappresentante, ha ceduto alla società unipersonale "*Geifarma S.r.l.*", che in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante ha accettato ed acquistato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

-**CHE** per effetto della suddetta cessione di quote sociali il capitale sociale della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Stancati S.r.l.*", di euro 30.000,00, all'attualità risulta suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- società "*Geifarma S.r.l.*" titolare della partecipazione del valore nominale di euro 29.700,00, pari al 99% del capitale sociale;
- società "*Farmacia Europa S.r.l.*", titolare della partecipazione del valore nominale di euro 300,00, pari all'1% del capitale sociale;

- **CHE** la società "*Farmacia Stancati S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione anche di più farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017, e attualmente della sola farmacia ubicata in Cosenza alla Via Riccardo Misasi n. 28/C relativa alla sede farmaceutica n. 6 della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*" resta affidato al dott.ssa Acri Francesca, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 26 aprile 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Lorenzo Jorio e dalla dott.ssa Licia Pizzoni, soci della società "*Farmacia Europa S.r.l.*", a sua volta socio della società "*Farmacia Stancati S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 13 della legge n. 475/1968;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Licia Pizzoni, socio unico della società "Geifarma S.r.l.", a sua volta socio della società "Farmacia Europa S.r.l." e della società "Farmacia Stancati S.r.l.", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 13 della legge n. 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Lorenzo Jorio e dalla dott.ssa Licia Pizzoni, soci della società "Farmacia Europa S.r.l.", a sua volta socio della società "Farmacia Stancati S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Licia Pizzoni, socio unico della società "Geifarma S.r.l.", a sua volta socio della società "Farmacia Europa S.r.l." e della società "Farmacia Stancati S.r.l.", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal dott. Lorenzo Jorio e dalla dott.ssa Licia Pizzoni, soci della società "Farmacia Europa S.r.l.", a sua volta socio della società "Farmacia Stancati S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla dott.ssa Licia Pizzoni, socio unico della società "Geifarma S.r.l.", a sua volta socio della società "Farmacia Europa S.r.l." e della società "Farmacia Stancati S.r.l.", attestante l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0005997_20240118 del 18/01/2024, relativa alla società "Farmacia Stancati S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella suddivisione del capitale della società corrente sotto la denominazione sociale "Farmacia Stancati S.r.l.", titolare della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Cosenza e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via Riccardo Misasi n. 28/C (P. IVA 03814510784), avente all'attualità quali unici soci la società "Farmacia Europa S.r.l." e la società "Geifarma S.r.l.", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Acri Francesca, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0005997_20240118 del 18/01/2024, relativa alla società "Farmacia Stancati S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

- 3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;
- 5. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;
- 6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)